

MODULO D – Schema disciplinare d’incarico

REPUBBLICA ITALIANA

C I T T A’ D I M U G G I O’

(Provincia di Monza e della Brianza)

**SCHEMA DI DISCIPLINARE DI INCARICO PER LA REDAZIONE DI
PERIZIA GIURATA DI STIMA DEL VALORE DI MERCATO DELLA
QUOTA SOCIETARIA DI PROPRIETA’ COMUNALE NELLA SOCIETA’
AMBIENTE ENERGIA BRIANZA S.P.A. DI SEREGNO.**

Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge, avente per le parti forza di legge a norma dell’articolo 1372 del Codice Civile,

TRA

- il **COMUNE DI MUGGIO’**, con sede in Muggiò, Piazza Matteotti n. 1, C.F. n. 02965420157, P.IVA n. 00740570965 in persona del Dott. Alberto Cesana, nato a Monza l’08.04.1966, domiciliato per la carica presso la Sede Comunale, il quale dichiara di agire non in proprio bensì in nome, per conto e nell’interesse dell’Amministrazione Comunale che rappresenta nella sua qualità di Responsabile dell’Area Istituzionale, giusto decreto del Segretario Generale prot. n. 10978 del 30.04.2015 (di seguito “Comune”);

E

- _____,
C.F. _____, nato a _____
(____) il _____ con Studio in _____
(____), Via _____ n. ____, Partita I.V.A.
n. _____, (di seguito “Professionista”),

Premesso che:

- con determinazione del Responsabile dell’Area Istituzionale n. _____ del _____, veniva avviata procedura comparativa pubblica volta al

conferimento dell'incarico di consulenza *ex* articolo 7, comma 6 del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. per la redazione di una perizia giurata di stima finalizzata alla definizione del valore di mercato, da porre a base, per la vendita della quota di proprietà detenuta dal Comune di Muggiò nella società partecipata Ambiente Energia Brianza S.p.A. oggetto di dismissione;

- con il medesimo provvedimento venivano approvati gli atti nonché le condizioni di incarico di cui al presente disciplinare;
- con determinazione del Responsabile dell'Area Istituzionale n. _____ del _____, veniva affidato al Professionista come sopra meglio generalizzato, l'incarico per la redazione di una perizia giurata di stima finalizzata alla definizione del valore di mercato, da porre a base, per la vendita della quota di proprietà detenuta dal Comune di Muggiò nella società partecipata Ambiente Energia Brianza S.p.A. oggetto di dismissione;
- il Professionista incaricato ha stipulato idonea polizza assicurativa per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale con la compagnia assicurativa _____ n. _____, e si obbliga a mantenere detta copertura assicurativa per l'intera durata del rapporto professionale scaturente dal presente atto;

Tutto ciò premesso;

Tra le Parti sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 – Valore delle premesse

Sono approvate, riconosciute e confermate le premesse narrative, nonché tutti gli atti ivi richiamati da considerarsi come parte integrante del presente disciplinare anche se non materialmente allegati, i quali sono conservati agli atti del Comune.

Articolo 2 – Oggetto dell'incarico

Il presente incarico consiste nella redazione di una relazione comprendente la perizia giurata di stima a norma di legge attestante il valore di mercato della quota societaria di proprietà comunale nella società Ambiente Energia Brianza S.p.A. di

Seregno ed il suo più probabile prezzo di mercato, nella quale illustrare specificatamente i seguenti contenuti minimi:

- a) analisi della documentazione della società e dei relativi profili gestionali, con riferimento agli effetti economici, patrimoniali, fiscali e gestionali/organizzativi relativi alla cessione delle azioni;
- b) il metodo di valutazione più appropriato per la determinazione del valore della società nel suo complesso;
- c) il valore della partecipazione posseduta dal Comune di Muggiò da porre a base nella successiva procedura ad evidenza pubblica di cessione della quota detenuta.

La prestazione da rendere comprende ogni attività necessaria per l'espletamento della stessa, che dovrà essere svolta assicurando i più elevati livelli di diligenza e professionalità.

Le Parti danno atto che la perizia e gli eventuali allegati a corredo, saranno di esclusiva proprietà del Comune e non potranno essere forniti a terzi, salvo che su espressa autorizzazione da parte del Comune stesso.

Articolo 3 – Accettazione dell'incarico

Il Comune, così come sopra rappresentato, in esecuzione della determinazione n. _____ del _____, in premessa richiamata, conferisce al Professionista come sopra meglio generalizzato che, espressamente accetta, l'incarico in oggetto.

Al Professionista è data facoltà di delegare terzi collaboratori o sostituti all'espletamento della prestazione richiesta sotto la propria responsabilità, il quale rimane l'unico responsabile nei confronti del Comune.

Il Professionista incaricato dichiara formalmente di impegnarsi ad esercitare il mandato con il massimo zelo e scrupolo professionale, nel pieno rispetto delle norme di legge e delle disposizioni deontologiche che regolano la professione.

Le Parti danno atto che la sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e modalità in esso contenute o

richiamate che devono pertanto intendersi ad ogni effetto efficaci a norma dell'articolo 1341 del Codice Civile.

Articolo 4 – Modalità esecuzione incarico

Ai fini dell'espletamento dell'incarico che si svolge in piena autonomia organizzativa, il Professionista dovrà svolgere la necessaria attività mediante l'acquisizione presso gli uffici comunali, presso altri enti e presso la sede della società, nei limiti in cui ciò sia concesso dagli organi della società partecipata, idi ogni documentazione e/o informazione di natura amministrativa/legale, patrimoniale/finanziaria, economica, contabile e fiscale funzionale allo svolgimento dell'incarico.

Articolo 5 – Luogo e termine di consegna

La relazione comprendente la perizia di stima giurata deve essere consegnata al Servizio Protocollo dell'Ente entro 45 (quarantacinque) giorni decorrenti dalla data di stipula del presente disciplinare, salvo eventuale motivata e concordata proroga di cui al successivo articolo 9.

Articolo 6 – Compenso

Il corrispettivo per lo svolgimento della collaborazione oggetto del presente incarico è quantificato in € _____ lordi (diconsi Euro _____) comprensivo di tutte le necessarie spese, oneri previdenziali, I.V.A. e al lordo della ritenuta d'acconto.

Tale compenso - ritenuto da entrambe le Parti congruo, proporzionato e soddisfacente per l'incarico conferito - deve intendersi onnicomprensivo per lo svolgimento della prestazione oggetto del presente incarico.

Si intende compresa nel compenso così come sopra stabilito ogni attività accessoria (quali, a titolo di esempio, imposta di bollo, tasse, eventuali remunerazioni dei consulenti e/o collaboratori dei quali il Professionista riterrà opportuno avvalersi per l'espletamento dell'incarico, spese per il giuramento della perizia, spese per i viaggi o per trasferte necessari all'espletamento dell'incarico, *etc.*). Non sarà

riconosciuta alcuna prestazione aggiuntiva ovvero alcun rimborso spese rispetto a quanto stabilito nel presente disciplinare.

Articolo 7 – Modalità di pagamento

Il compenso dovuto verrà corrisposto in un'unica soluzione, successivamente alla consegna della relazione e della perizia giurata di stima ed alla verifica di completamento e conformità della perizia, entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della fattura elettronica da parte dell'Ente, previa acquisizione, ove ne ricorra il caso, di regolare Documento unico di regolarità contributiva (DURC).

Il Professionista prima dell'emissione della fattura elettronica attraverso il Sistema di Interscambio gestito dall'Agenzia delle Entrate dovrà rendere al Comune preavviso di parcella al fine dell'autorizzazione dell'emissione della relativa fattura che dovrà avvenire entro 10 (dieci giorni) dal ricevimento dello stesso.

Articolo 8 – Obblighi del Professionista

Il Professionista si obbliga a mantenere riservate tutte le informazioni di cui verrà a conoscenza, in qualsiasi modo, durante l'esecuzione del presente incarico ed indipendentemente da qualsiasi collegamento con la prestazione che dovrà rendere. Il Professionista si obbliga inoltre a mantenere riservato qualsiasi tipo di documento di cui venga a conoscenza durante l'espletamento della collaborazione ed a non compiere, in qualsiasi modo, atti in pregiudizio dell'attività del Comune.

Articolo 8 - Disposizioni particolari

Il Professionista incaricato, dichiara sotto la propria responsabilità, ed il Comune ne prende atto, l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitti di interesse ai sensi della normativa vigente, con il Comune di Muggiò che impediscano l'espletamento da parte del sottoscritto dell'incarico di cui sopra; di essere in posizione di indipendenza e terzietà rispetto all'Ente ed alla società partecipata e relativo gruppo da periziare; di non aver avuto, né avere, alla data di scadenza della presentazione della domanda di partecipazione alla presente procedura, alcun rapporto di dipendenza giuridica e/o economica con la società

citata al precedente articolo 1 e di impegnarsi a non instaurarne per tutta la durata dell'incarico; di non avere una lite pendente, in quanto parte di un procedimento civile o amministrativo, con il Comune di Muggiò e/o con nessuna delle società citate all'articolo 1 dell'Avviso pubblico. Il Professionista dichiara altresì l'assenza di alcun interesse diretto od indiretto in eventuali operazioni riguardanti l'eventuale cessione della quota di partecipazione in questione. Fatta salva l'eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, il Comune ha la facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'articolo 1453 e seguenti del Codice Civile. A tal fine il Professionista incaricato si impegna a comunicare tempestivamente al Comune l'insorgere di condizioni di incompatibilità. In caso di omessa comunicazione, il Comune entro 10 (dieci) giorni dal momento in cui viene a conoscenza dell'insorgere di una delle predette condizioni procederà a risolvere il presente disciplinare. Il Professionista, con riferimento alla prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna inoltre ad osservare gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16.04.2013 n. 62 e dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 113 del 10.12.2013. A tal fine, le Parti danno atto che il Comune ha trasmesso al Professionista, copia degli stessi per una loro più completa e piena conoscenza.

La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. 16.04.2013 n. 62 e/o della deliberazione di Giunta Comunale n. 113 del 10.12.2013 sopra richiamati, potrà costituire causa di risoluzione del contratto. Il Comune, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto al Professionista il fatto assegnando un termine non superiore a 10 (dieci) giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento del danno.

Articolo 9 – Proroghe, penali, risoluzione, recesso

Nell'eventualità di ritardi nell'espletamento dell'incarico per cause non imputabili al Professionista, il Comune su richiesta motivata da parte del Professionista potrà

concedere una proroga fino alla nuova scadenza ritenuta congrua alla conclusione dell'incarico.

Qualora, invece, il Professionista non ottemperi all'espletamento dell'incarico e/o alle prescrizioni oggetto del presente disciplinare, la cui gravità non crei il presupposto per la risoluzione contrattuale, il Comune potrà applicare le seguenti penalità:

- in caso di ritardata esecuzione della perizia rispetto al termine di consegna stabilito verrà trattenuta sul compenso spettante la percentuale del 5% (cinque per cento) per ogni giorno di ritardo, fino ad un massimo del 50% (cinquanta per cento);
- in caso di inadeguata/incompleta esecuzione della perizia rispetto ai contenuti/adempimenti richiesti verrà trattenuta sul compenso spettante una cifra da un minimo del 20% (venti per cento) ad un massimo del 70% (settanta per cento), in relazione alla gravità dell'inadempimento.

Nell'ipotesi di cui al primo punto, ove a causa del ritardo venga superata la percentuale del 50% (cinquanta per cento), si procederà alla risoluzione del contratto in danno del Professionista, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile. Il Comune ha facoltà di recedere dal contratto in qualsiasi momento previa comunicazione scritta da dare con lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento, con l'obbligo di rimborsare le spese necessarie fino a quel momento sostenute e di corrispondere il compenso per l'attività fino a quel momento espletata, il tutto nei limiti fissati al precedente articolo 5.

Il recesso viene disciplinato dall'articolo 2237 del Codice Civile.

Articolo 10 – Trattamento dei dati personali

Il Comune informa il Professionista - il quale ne prende atto e dà il relativo consenso - che tratterà i dati contenuti nel presente disciplinare esclusivamente per lo svolgimento dell'attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e

dai regolamenti in materia, il tutto nel rispetto del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 e ss.mm.ii. recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

Articolo 11 – Foro competente

Per le controversie inerenti o conseguenti al presente disciplinare il Foro competente è quello di Monza.

Articolo 12 – Condizioni Speciali

Le prestazioni di cui al presente disciplinare sono configurate in un rapporto di lavoro autonomo ai sensi dell’articolo 2230 del Codice Civile e verranno espletate dal Professionista, in piena autonomia, senza vincoli di subordinazione e quindi, fuori da quelle che sono le caratteristiche tipiche del lavoro dipendente.

Articolo 13 – Oneri fiscali

Ai fini fiscali si dichiara che, trattandosi di prestazioni soggette ad I.V.A. la presente scrittura è soggetta a registrazione in caso d’uso, ai sensi del combinato disposto dall’articolo 5, comma 2 del D.P.R. 26.04.1986 n. 131 e dall’articolo 1, lettera B) della tariffa parte II con l’applicazione dell’imposta in misura fissa ai sensi dell’articolo 40 del citato D.P.R. n. 131/1986. Tutte le spese inerenti saranno a carico della Parte richiedente. L’imposta di bollo è stata assolta con il deposito da parte del Professionista del contrassegno telematico sostitutivo della marca di bollo di € _____ che riporta il seguente numero seriale _____ ovvero in alternativa di numero __ marche da bollo di € 16 cadauna che riportano il seguente numero seriale _____ che viene/vengono apposto/e su copia analogica del presente contratto ed allegati, conservata agli atti del registro scritture private del Comune di Muggiò”.

Articolo 14 – Efficacia del disciplinare

Il presente disciplinare acquista efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente dei dati e delle informazioni di cui all’articolo 15, comma 2 del D.Lgs. 14.03.2013 n. 33 e ss.mm.ii.. Ogni modifica a quanto previsto

nel presente disciplinare non avrà alcun valore se non approvata dalle Parti per iscritto.

Articolo 15 – Rinvio

Per tutto quanto non disciplinato nel presente atto, si rinvia alle disposizioni del Codice Civile o ad altre norme, leggi che risultino applicabili.

La presente scrittura privata viene sottoscritta in modalità elettronica e consta nel suo formato di visualizzazione di numero _____ pagine e numero _____ righe della presente pagina video.

Letto, confermato e sottoscritto

IL RESPONSABILE DELL' AREA ISTITUZIONALE: (Dott. Alberto Cesana)

IL PROFESSIONISTA: (_____)